



DELIBERAZIONE N. 3 DEL 28.01.2020

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE E RELAZIONE ATTUAZIONE DEL PIANO ART. 20 D.LGS. N. 175/2016 ANNUALITÀ 2019 – DETERMINAZIONI

Il Presidente, relatore della proposta in oggetto, prende atto che sono presenti:

NOME	RUOLO	PRESENZA
ALGIERI Klaus	Presidente	SI
COSENTINI Francesco	Componente	SI
POLITANO Giuseppe	Componente	SI
NOLA Luigi	Componente	SI
ROSA Francesco	Componente	SI
SANTAGADA Maria	Componente	SI

Il Presidente fa presente che, nelle more della trasmissione dell'apposito format da Unioncamere nazionale, con deliberazione di G.C. n. 70 del 3.12.2019 sono state confermate, ritenendole strategiche e funzionali all'attività della Camera, le partecipazioni attualmente detenute dalla Camera di Commercio nelle società del sistema camerale e nella SACAL S.p.a nel redigendo Piano di razionalizzazione periodiche delle Società partecipate.

Il Presidente riferisce che ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.



In questa fase, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha pubblicato linee guida che forniscono alcune indicazioni per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni – detenute al 31 dicembre 2018 – che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare, entro il prossimo 31 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, del TUSP. Il documento chiarisce alcuni profili applicativi del TUSP e propone, altresì, le modalità per la predisposizione della Relazione che le Pubbliche Amministrazioni devono approvare, ai sensi del comma 4 del citato art. 20, in merito all'attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano dell'anno precedente.

Il piano di razionalizzazione elaborato dagli uffici dell'Ente si è attenuto agli schemi sopra pubblicati, avvalendosi delle schede contenenti i dati delle società in house nazionali del sistema camerale approntate da Unioncamere, a seguito di un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui la Camera detiene partecipazioni.

Nella redazione del piano si è attenuti agli indirizzi espressi da Unioncamere nella nota n. 29191 del 10/12/2019 che prevedono il mantenimento delle quote di partecipazione dirette ed indirette nelle società nazionali del sistema camerale detenute alla data del 31 dicembre 2018, con le specifiche azioni di razionalizzazione, in quanto considerate strategiche e funzionali al raggiungimento delle finalità della legge 580/93 modificato dal d.lgs. n. 219/2016.

Il Presidente, inoltre, riferisce che ai sensi del comma 4, art. 20 del TUSP, si deve approvare una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e deve essere trasmesso alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

La relazione in parola è stata predisposta dagli uffici competenti e riferisce sulle modalità di attuazione delle misure di razionalizzazione adottate nei precedenti provvedimenti per quelle società non appartenenti al sistema camerale e per le quali la Camera ha esercitato il recesso.

Infine, il Presidente riferisce che la Camera di Commercio non ha rappresentanti presso organi di governo, di società e enti, ad eccezione della Presidenza del Consiglio di amministrazione di SiCamera S.c.r.l., in capo al Presidente stesso; inoltre, lo stesso Presidente ha incarichi nei Comitati di controllo analogo di Uniontrasporti e BMTI.

Il Presidente invita la Giunta a deliberare

LA GIUNTA CAMERALE

UDITA la relazione del Presidente;

VISTO il D.Lgs. n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", pubblicato in G.U. n. 210 dello 08/09/2016, il quale disciplina la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta; le disposizioni si applicano avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VISTO il disposto dell'art. 4, comma 1, del decreto, secondo il quale le amministrazioni pubbliche, non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;



VISTO il disposto dell'art. 4, comma 2, del decreto, secondo il quale nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

VISTO il disposto dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, il quale testualmente recita:

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014,



convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

RICHIAMATE le deliberazioni di G.C. n. 87 del 18.09.2017 di "Revisione straordinaria delle partecipazioni art. 24 del d.lgs. n. 175/2016" e n. 100 del 20.12.2018 di "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche annualità 2018 art. 20 d.lgs. n. 175/2018";

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 70 del 3/12/2019 in cui, nelle more della trasmissione dell'apposito format da Unioncamere nazionale, sono state confermate, ritenendole strategiche e funzionali all'attività della Camera, le partecipazioni attualmente detenute dalla Camera di Commercio nelle società del sistema camerale e nella SACAL S.p.a nel redigendo Piano di razionalizzazione periodiche delle Società partecipate;

PRESTO ATTO della nota di Unioncamere prot. 29191 del 10/12/2019, acquisita agli atti camerale con prot. n.30331 del 11/12/2019 avente ad oggetto "Articolo 20, commi 1 e 2, del D. Lgs. n.175/2016 come integrato dal D. Lgs 16 giugno 2017, n.100 - Adempimenti delle



pubbliche amministrazioni per il censimento e la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche”, tramite cui è stato trasmesso l’aggiornamento delle schede di monitoraggio delle società in house nazionali del sistema camerale, utili alla redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2018; provvedimento da adottare entro il prossimo 31 dicembre 2019.

CONSIDERATO che, con riferimento alla citata nota Unioncamere, l’aggiornamento è stato realizzato in collaborazione con la società di sistema Uniontrasporti s.c.r.l. e tiene conto delle novità introdotte dalle linee guida “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche”, pubblicate sul sito del Dipartimento del Tesoro a partire dallo scorso 21 novembre.

Gli indirizzi del MEF precisano inoltre, in modo esplicito, che si considerano a controllo pubblico, ricadenti quindi nel testo unico, le società in house soggette al controllo analogo ed al controllo analogo congiunto, nonché le società a totale partecipazione pubblica. Tale interpretazione ha comportato la modifica dell’approccio seguito nel piano di razionalizzazione dello scorso anno, che prendeva in considerazione le sole partecipazioni controllate ex art. 2359 del codice civile. Alla luce delle nuove interpretazioni nell’attuale piano sono quindi considerate tutte le partecipazioni dirette ed indirette a controllo pubblico.

A tal proposito, si sottolinea che procede l’evoluzione delle società nazionali di sistema verso la creazione di veri e propri “hub” di competenze, sia su specifiche funzioni - in coerenza con quelle camerale - che su servizi e strumenti di qualità.

In questo scenario si inserisce l’operazione di cessione del ramo d’azienda degli studi di Si.Camera al nuovo Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne srl (frutto della trasformazione della Fondazione) e di acquisizione da parte di Si.Camera del ramo d’azienda della formazione del Tagliacarne. L’iter realizzativo dell’operazione, che verrà perfezionata nel 2020 e che nel corso del 2019 è già stata approvata dall’Ufficio di Presidenza dell’Unioncamere e dalle assemblee dei soci di entrambe le società, è funzionale alla specializzazione delle due società in house e consentirà da un lato la creazione di una rinnovata struttura verticale di sistema specializzata nelle attività di analisi economica, dall’altro permetterà di concentrare in Si.Camera le attività di promozione, progettazione e realizzazione dei programmi di formazione.

Per quanto concerne Infocamere, va ricordato che, nel corso di quest’anno è stata avviata l’operazione di razionalizzazione che prevede l’integrazione societaria con Digicamere; nello specifico l’operazione ha generato il recesso di tutti i soci di Digicamere dalla società, che è divenuta quindi a socio unico Infocamere e procede con la fusione per incorporazione di Digicamere in Infocamere. Tale operazione si conclude nel mese di dicembre del 2019 e ha effetto dal 2020.

Per quanto riguarda Tecno Holding, in data 20 novembre 2019 è stata inviata a tutti i soci da parte dell’Amministratore delegato una relazione tecnica, utile per la predisposizione del piano di razionalizzazione. La relazione conferma il percorso di razionalizzazione già avviato dalla società rispetto agli asset non ammissibili in base alla normativa vigente (TUSP); nello specifico il piano di razionalizzazione di Tecno Holding individua nelle partecipazioni societarie in RS Record Store Spa ed in HAT SGR Spa le sole partecipazioni che ricadono fuori dal perimetro di ammissibilità e per le quali il piano prevede un percorso di dismissione. Per le motivazioni sopra riportate, il modello di piano di revisione ordinario prevede il mantenimento delle quote di partecipazione dirette ed indirette nelle società nazionali del sistema camerale detenute alla data del 31 dicembre 2018, con le specifiche azioni di razionalizzazione relative:

- a) alla specializzazione di Si.Camera e del Centro Studi avviata nel 2019 e da perfezionare nel 2020;
- b) all’integrazione societaria di Infocamere e Digicamere che verrà completata nel 2020;



- c) alla dismissione nel periodo 2020-21 delle partecipazioni di Tecno Holding detenute in RS Record Store ed in HAT SGR.

CONSIDERATO che, con riferimento alle società non appartenenti al sistema camerale su cui è stato esercitato il recesso con delibera di G.C. n. 19 del 20.03.2017 ed inserite nel Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del TUSP (Alto Tirreno Cosentino s.c.r.l., Sila Sviluppo s.c.r.l., Istituto Calabria Qualità s.r.l., CORAP), l'ente ha provveduto a richiedere la liquidazione della quota alle società senza che le medesime abbiano versato la quota, per cui si provvederà ad ulteriori solleciti.

CONSIDERATO inoltre che la Camera di Commercio di Cosenza:

- a) nell'ambito delle finalità istituzionali sulla "valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo", ha sottoscritto un protocollo d'intesa con la Provincia di Cosenza e con società del sistema camerale quali ISNART S.c.p.a. e SI_CAMERA s.c.r.l., per la costituzione di una di una società consortile a responsabilità limitata, per come consentita dall'art. 3 del d.lgs. n. 175/2016, denominata "Agenzia del Turismo", con adozione del modello organizzativo dell'in house providing di cui all'art. 16 del citato decreto, per come previsto dalla deliberazione di G.C. n. 101 del 20.12.2018;
- b) nella condivisione dell'idea progettuale di nuova società e/o di "trasformazione" della struttura organizzativa dell'Azienda Speciale Promocosenza nel modello organizzativo di Agenzia del Turismo in precedenza citato, intende mantenere la Divisione Laboratorio anche in vista di possibili accordi di collaborazione con la Stazione sperimentale di Parma, per come previsto nella deliberazione di G.C. n. 44 del 21.05.2018, o con eventuali accordi con altri soggetti del settore;
- c) al fine di estendere la presenza territoriale e rafforzare ancora più la capacità di assistenza diretta sui temi dell'internazionalizzazione, garantendo al sistema camerale nazionale una presenza più capillare e radicata sui territori e alle imprese un'azione di sistema sempre più efficace, ha posto in essere una trattativa per l'eventuale acquisizione di una quota di PROMOS ITALIA srl, pari al 7% del capitale societario (euro 2.000.000,00), equivalenti ad euro 140.000,00 della quota di proprietà di Unioncamere messa a disposizione delle Camera di Commercio per l'eventuale acquisto.

VISTI gli indirizzi pubblicati in data 21 novembre 2019 sulle partecipazioni pubbliche della Struttura di monitoraggio sugli adempimenti delle PA per il censimento e la revisione periodica del dipartimento del Tesoro, condivise con la Corte dei Conti, i quali forniscono alcune indicazioni per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni – detenute al 31 dicembre 2018 - che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare, entro il prossimo 31 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, del TUSP. Il documento chiarisce alcuni profili applicativi del TUSP e propone, altresì, le modalità per la predisposizione della Relazione che le Pubbliche Amministrazioni devono approvare, ai sensi del comma 4 del citato art. 20, in merito all'attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano dell'anno precedente.

ESAMINATO l'allegato piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche per l'annualità 2019 predisposta dagli uffici competenti, avvalendosi delle schede contenenti i dati delle società in house nazionali del sistema camerale approntate da Unioncamere, a seguito di un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui la Camera detiene partecipazioni.



ESAMINATO l'allegata relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni annualità 2019;

RITENUTO pertanto attenersi agli indirizzi espressi da Unioncamere nella nota prot. n. 29191 del 10/12/2019 che prevedono il mantenimento delle quote di partecipazione dirette ed indirette nelle società nazionali del sistema camerale detenute alla data del 31 dicembre 2018, con le specifiche azioni di razionalizzazione, in quanto considerate strategiche e funzionali al raggiungimento delle finalità della legge 580/93 modificato dal d.lgs. n. 219/2016,

DATO ATTO che la Camera di Commercio di Cosenza non ha rappresentanti presso organi di governo, di società e enti, ad eccezione della Presidenza del Consiglio di amministrazione di SiCamera S.c.r.l., in capo al Presidente Algieri; inoltre, lo stesso Presidente ha incarichi nei Comitati di controllo analogo di Uniontrasporti e BMTI;

VISTI la Relazione Previsionale e Programmatica per l'anno in corso, lo statuto camerale, la legge 580/93, come modificata da ultimo dal d.lgs n.219/2016;

VISTO lo Statuto camerale approvato e da ultimo modificato con DCC n. 2 del 22.01.2013, il quale dispone che rientra nelle funzioni della Giunta la decisione alla partecipazione della CCIAA di Cosenza a consorzi, società, associazione e dismissioni societarie;

VISTA la Legge 580/93 e smi così come modificata dal d.lgs. n. 23/2010 e da ultimo dal d.lgs. n. 219/2016;

PRESO ATTO della proposta con cui il Responsabile ufficio/istruttoria e il Segretario Generale hanno reso digitalmente il parere favorevole sotto il profilo della legittimità, e non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non si assume alcun impegno di spesa;

VISTA la Legge 580/93 "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e

VERIFICATA la regolarità della propria composizione in quanto sono presenti n. 6 componenti;

PRESO ATTO della presenza del Collegio dei Revisori e in particolare del Presidente dott. Bruno Scarcella, mentre i Componenti prof. Franco Rubino e dotto Mario Corbelli sono assenti;

ALL'UNANIMITA' dei voti palesemente espressi.

DELIBERA

- a) di approvare l'allegato piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche per l'annualità 2019 di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2018, che forma parte integrante del presente provvedimento;
- b) di approvare l'allegata relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni;
- c) di trasmettere il presente provvedimento alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed al Ministero dello Sviluppo Economico, nonché renderlo disponibile alla competente struttura del Ministero dell'Economia e delle Finanze sul relativo portale telematico;
- d) di demandare al Segretario Generale gli atti consequenziali derivanti dall'adozione del provvedimento in oggetto.



La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. La stessa, dopo la prescritta pubblicazione all'Albo camerale, sarà acquisita all'apposita raccolta.

**Il Segretario Generale
Avv. Erminia Giorno**

“Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.”

**Il Presidente
Klaus Algieri**

“Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.”